



REGOLAMENTO REGIONALE

“PROCEDURE PER LA DENUNCIA, IL DEPOSITO E L'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 19 OTTOBRE 2009”

ALLEGATO 1 – EDIFICI

ART. 1

DENUNCIA E TRASMISSIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO

1. Tutti gli interventi sugli edifici, di cui all'art. 2 del Regolamento - parte generale -, devono essere denunciati presso il Servizio Tecnico Regionale e trasmessi mediante il sistema informatico. Il sistema informatico prevede l'invio telematico degli allegati al progetto. La descrizione degli allegati è riportata negli artt. 4, 5, 6 del presente allegato, con riferimento rispettivamente al progetto di nuova struttura (art. 4), ad interventi di adeguamento (art. 5), ad interventi di miglioramento, interventi di riparazione ed interventi locali (art. 6).
2. Per ogni opera denunciata deve essere indicata la classificazione in uno dei gruppi di cui agli artt. 2 e 3 del presente allegato, per come dichiarato dal progettista. L'art. 2 riporta la classificazione tipologica in funzione del sistema costruttivo, l'art. 3 individua sei gruppi di edifici, in funzione della loro destinazione d'uso, in aggiunta alla classe d'uso secondo quanto definito al paragrafo 2.4.2 delle NTC08.
3. In caso di edifici con destinazioni d'uso diverse va indicata la destinazione d'uso più penalizzante, in termini di carico sismico, da assumere nel progetto delle strutture.
4. Con l'utilizzo del sistema informatico, il progettista responsabile delle strutture è tenuto alla compilazione di schede, riguardanti le caratteristiche geometriche e strutturali degli edifici, le informazioni sul tipo di analisi sismica svolta e sui risultati ottenuti. Il sistema informatico esegue in modo automatico una **verifica preliminare di conformità** di tutti gli edifici.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DEGLI EDIFICI IN FUNZIONE DEL SISTEMA COSTRUTTIVO

1. Tutti gli edifici denunciati, identificati in funzione del sistema costruttivo degli elementi portanti verticali, devono essere classificati in uno dei gruppi seguenti:
 - A) Struttura intelaiata in cemento armato normale;
 - B) Struttura in calcestruzzo a bassa percentuale di armatura o non armato;
 - C) Struttura con setti/nuclei in cemento armato;
 - D) Struttura mista telai-pareti in cemento armato;
 - E) Struttura prefabbricata in cemento armato o cemento armato precompresso;
 - F) Struttura intelaiata in acciaio;
 - G) Struttura con controventi in acciaio;
 - H) Struttura a mensola in acciaio;
 - I) Struttura intelaiata con sistema combinato di acciaio e cemento armato normale o precompresso;
 - J) Struttura in muratura;
 - K) Struttura in muratura armata;
 - L) Struttura mista in cemento armato e muratura;
 - M) Struttura mista in acciaio e muratura;
 - N) Struttura in legno;
 - O) Altro (in questo caso il progettista è tenuto a fornire indicazioni specifiche per un'adeguata definizione del sistema costruttivo dell'opera).
2. Deve essere indicata l'eventuale presenza di elementi di isolamento e/o dissipazione energetica, nonché di altri dispositivi antisismici, in accordo con la seguente classificazione:
 - a. Dispositivi elastomerici;
 - b. Dispositivi in piombo-gomma;
 - c. Dissipatori in acciaio;
 - d. Dispositivi con comportamento ad attrito;
 - e. Dispositivi con comportamento ad attrito e proprietà ricentrante;
 - f. Dissipatori con proprietà di ricentramento;
 - g. Dissipatori viscosi e visco-elastici;
 - h. Dissipatori elettro-induttivi;
 - i. Dissipatori magneto-reologici ed elettro-reologici;
 - j. Dispositivi idraulici di vincolo dinamico;
 - k. Chiavi di taglio;
 - l. Altro.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DEGLI EDIFICI IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO

1. Per gli edifici, oltre alla classificazione in funzione del sistema costruttivo, viene anche prevista una classificazione tipologica in funzione della destinazione d'uso; per ogni intervento soggetto a regime di approvazione si deve indicare la classe d'uso della struttura, secondo quanto definito al paragrafo 2.4.2 delle NTC08, e il gruppo di appartenenza dell'edificio in oggetto tra i seguenti:
 - a. Opere provvisorie, opere provvisionali, strutture in fase costruttiva;
 - b. Ambienti ad uso agricolo;
 - c. Opere ordinarie e ponti di importanza normale;
 - d. Grandi opere e ponti di importanza strategica;
 - e. Edifici di importanza primaria per la protezione civile;
 - f. Industrie con attività pericolose per l'ambiente.

Per edifici residenziali è prevista una ulteriore classificazione rispetto a quanto stabilito dalle NTC08 ai fini della definizione delle percentuali per il controllo sostanziale dei progetti di cui all'art. 10 del Regolamento parte - generale e art. 7 del presente allegato:

- i. Edifici regolari ai sensi del paragrafo 7.2.2 delle NTC08 e con numero di piani non superiore a 2;
- ii. Edifici regolari ai sensi del paragrafo 7.2.2 delle NTC08 e con numero di piani superiore a 2 e non superiore a 6;
- iii. Edifici che non rientrano nelle tipologie precedenti.

ART. 4

PROGETTO DI NUOVA STRUTTURA

1. Il progetto strutturale di carattere esecutivo, deve contenere tutti gli elaborati in seguito indicati:
 - a) Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e di verifica;
 - b) Relazione sui materiali;
 - c) Elaborati grafici, particolari costruttivi;
 - d) Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera;
 - e) Relazione Geologica, comprendente la caratterizzazione e modellazione geologica del sito, ricostruita sulla base di specifiche indagini (paragrafo 6.2.1 delle NTC08, paragrafo C6.2.1 della Circolare Applicativa, altre norme tecniche vigenti), nonché la valutazione degli effetti di sito (Allegato 3 al Regolamento);
 - f) Relazione Geotecnica, comprendente la caratterizzazione e modellazione geotecnica del volume significativo del terreno (paragrafo 6.2.2 delle NTC08 e paragrafo C6.2.2 della Circolare Applicativa);
 - g) Relazione sulla modellazione sismica, concernente la "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione (paragrafo 3.2 delle NTC08 e paragrafo C3.2 della Circolare Applicativa).

Per ulteriori dettagli sui contenuti degli i elaborati sopra citati, si rimanda al capitolo 10 delle NTC08.
2. Al progetto si devono anche allegare, se prodotti ed in ogni caso se necessari, gli elaborati in seguito indicati:
 - h) Certificati di prove su terreni e rocce;
 - i) Piano operativo del cantiere;
 - j) Piano di approvvigionamento;
 - k) Calcoli e grafici relativi alle opere provvisoriale;
 - l) Particolari costruttivi di tutte le opere integrative (eventuali dispositivi di isolamento sismico e/o dissipazione energetica);
 - m) Piani di sicurezza e coordinamento;
 - n) Computo metrico estimativo e quadro economico;
 - o) Cronoprogramma dei lavori.

ART. 5

ADEGUAMENTO DI STRUTTURA ESISTENTE

1. Il Progetto Esecutivo relativo all'adeguamento deve contenere tutti gli elaborati da a) ad g) indicati al comma 1 dell'art. 4 del presente allegato. Nel caso di sopraelevazioni deve inoltre essere redatto dal progettista, un certificato che specifica, in funzione dei risultati ottenuti con le indagini di cui all'Allegato A della Circolare n° 617 del 02.02.2009 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
2. Nel caso di variazione di classe e/o di destinazione d'uso di un' opera è necessario procedere alla denuncia presso il Servizio Tecnico Regionale. La registrazione di dati ed elaborati mediante il sistema informatico e la consegna della documentazione cartacea presso gli uffici del Servizio Tecnico Regionale non sono necessari nell'ipotesi in cui si diminuisce la classe d'uso della struttura, secondo quanto definito al paragrafo 2.4.2 delle NTC08, e non si apportino variazioni a parti strutturali dell'edificio.
3. Il progetto esecutivo, relativo alla modifica della classe d'uso dell'opera, deve contenere tutti i seguenti elaborati necessari a valutare l'adeguatezza della struttura alla nuova classe d'uso:
 - a) Relazione tecnica descrittiva dell'intervento;
 - b) Relazione di calcolo attestante, tra l'altro, i dati generali della struttura nonché i criteri di calcolo adottati e le modalità di verifica redatti conformemente alle disposizioni delle NCT08.

ART. 6

MIGLIORAMENTO, RIPARAZIONI ED INTERVENTI LOCALI DI STRUTTURA ESISTENTE

1. La pratica relativa al miglioramento, alle riparazioni e agli interventi locali segue le prescrizioni di cui all'art. 5 del presente allegato.

ART. 7

PROGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO SOSTANZIALE

1. I progetti saranno sottoposti a verifica secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 7 del Regolamento – parte generale -.